



CIRCOLARE N. 20/2020

## **BONUS NEGOZI E BOTTEGHE**

Con il DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” sono state introdotte specifiche misure di sostegno . Tra le misure previste, l’art. 65 ha introdotto, per il 2020, uno specifico credito d’imposta (c.d. “Bonus negozi e botteghe”) a favore degli **esercenti attività d’impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. Clausola fondamentale è la categoria catastale dell’immobile locato, accatastato unicamente come C/1. Ricordiamo che non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. “essenziali”**

Il credito d’imposta in esame spetta quindi alle imprese esercenti le attività sospese dal citato DPCM 11.3.2020 nel periodo 12.3 - 25.3.2020 (termine prorogato fino al 3.4.2020 e poi fino al 13.4.2020, salvo ulteriori differimenti dovuti al protrarsi della situazione emergenziale).

Il credito d’imposta in esame va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).

Ulteriore requisito fondamentale per poter usufruire del suddetto credito è l’avvenuto pagamento del canone. **Per poter beneficiare del credito d’imposta assume quindi rilevanza il pagamento del canone del mese di marzo.**

Il credito d’imposta, pertanto, non spetta ai soggetti (conduttori) che non hanno pagato / non sono riusciti a pagare il canone di locazione al proprietario dell’immobile (locatore).

Dalle specifiche dell’Agenzia delle entrate, inoltre, il “Bonus negozi e botteghe” non spetta per gli immobili utilizzati nell’ambito di un contratto di affitto d’azienda / ramo d’azienda.

*C.E.D.E.S. SOC. COOP.*